



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA
Sezione lavoro**

OGGETTO:
risarcimento del
danno

in persona della dott.ssa Monica Bighetti, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 17/05/2018, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite nn. 208/2015, 29/2016 e 76/2017 rg promosse

DA

• [REDACTED]; [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]); [REDACTED] (C.F. [REDACTED])
rappresentati e difesi dall'Avv. ALLEVA
PIERGIOVANNI e dall' Avv. to NAPPO MILENA (NPPMLN80D43D548N)
come da procura in atti ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. Nappo;
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]); [REDACTED]
[REDACTED] (S. [REDACTED] E [REDACTED]); [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]); [REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED]; [REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED]; [REDACTED] (C.F. [REDACTED])
[REDACTED]; [REDACTED] (C.F. [REDACTED])

rappresentati e difesi dall'Avv. BORGHETTO STEFANIA e dall'Avv.to
PICCI PAOLO (PCCPLA72P15L049Y) come da procura in atti ed
elettivamente domiciliati presso l'Avv. Borghetto

RICORRENTI

CONTRO



• [REDACTED]. (C.F. [REDACTED]) rappresentata e difesa dall' Avv. [REDACTED] e nella causa 76/2017 dall'Avv. [REDACTED]; come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo suo studio dell'Avv. [REDACTED]

RESISTENTE

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22 aprile 2015 iscritto al numero **208/2015** del ruolo generale e ritualmente notificato, [REDACTED] e [REDACTED], già dipendenti di [REDACTED] addetti all'unità produttiva [REDACTED] convenivano in giudizio il datore di lavoro per chiederne la condanna al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale dell'obbligo di conservazione dello stato di occupazione fino alla realizzazione di un nuovo impianto produttivo nonché per l'illegittimità del licenziamento, nella somma di euro 350.000 per ciascun ricorrente, somma richiesta in subordine a titolo di risarcimento del danno ex art.2043 del codice civile.

Si costituiva tempestivamente [REDACTED] chiedendo, in via principale, il rigetto delle avverse domande risarcitorie; in via subordinata chiedeva di essere condannata al più al pagamento di un indennizzo ex art.1381 c.c. pari ad euro 30.000 per ciascuno dei ricorrenti.

All'udienza del 6 ottobre 2016 veniva esperita la prova per testi ed acquisite le sentenze dei Tribunali di Bologna n.118/2015 e Pavia n. 109/2016; a seguito di ordinanza del 25 ottobre 2016 erano inoltre acquisiti gli atti di indagine penale,



successivamente archiviata, svolti presso la Procura della Repubblica di Bologna in merito alla riconversione industriale degli stabilimenti saccariferi di pertinenza di [REDACTED]. La causa era quindi fissata per discussione all'udienza dell'8 giugno 2017.

Con ricorso depositato il 19 gennaio 2016 [REDACTED] conveniva in giudizio [REDACTED] chiedendo l'accoglimento di analoghe conclusioni. La causa veniva iscritta al numero 29/2016 RG ed assegnata a giudice diverso da quello che trattava la causa più risalente.

In detto procedimento [REDACTED] si costituiva tardivamente il 28 giugno 2017, chiedendo il rigetto delle domande avverse, ed in subordine di essere condannata al più al pagamento dell'indennizzo ex art.1381 c.c. da determinarsi equitativamente.

Nel processo erano acquisiti atti relativi alle indagini della Guardia di Finanza di Bologna in merito alla società [REDACTED], gli atti di prova assunti nel procedimento n. 208/2015 nonché la consulenza tecnica svolta nella causa di lavoro n. 3641/2011 pendente avanti al Giudice del lavoro di Bologna e sfociata nella sentenza n. 118/2015 pure versata in atti.

All'udienza di discussione del 12 gennaio 2018, presenti le parti, la causa era riunita a quella più risalente n.208/2015 e poi rinviata, a seguito di richiesta dei difensori della terza causa (numero 76/2017 RG) anch'essa oggetto di riunione alla più antica.

Con ricorso depositato il 9 febbraio 2017 iscritto al numero 76/2017 RG [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio [REDACTED] per chiederne la condanna al risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale o extracontrattuale per non avere mantenuto l'occupazione dei medesimi.

Si costituiva tempestivamente la convenuta in data 1°giugno 2017, chiedendo in via principale il rigetto delle domande ed in via subordinata chiedendo di essere



condannata al più al pagamento di un indennizzo ex art.1381 c.c. da determinarsi equitativamente. A seguito di eccezione dei ricorrenti, il giudice, pur ritenendo tempestiva la costituzione del convenuto, dichiarava non utilizzabili i documenti da 11 a 66 H, perché non depositati entro il termine di costituzione.

La domanda di revoca dell'ordinanza non era accolta (udienza 12 gennaio 2018) ed il giudice disponeva invece la riunione della causa a quella più risalente n.208/2015.

A seguito della riunione le difese dei ricorrenti chiedevano termine per esaminare i documenti prodotti tra i quali la sentenza della Corte d'appello di Bologna, sezione lavoro, n. 975/2017 che aveva riformato la sentenza 118/2015 del Giudice del lavoro di accoglimento delle domande dei lavoratori già dipendenti di ██████████, nonché l'archiviazione del procedimento penale ██████████

Depositare note conclusive, all'udienza del 14 maggio 2018, si costituivano in giudizio con apposita comparsa ██████████ e ██████████, eredi di ██████████ ██████████ deceduto il 20 marzo 2018. La causa era quindi discussa dalle parti e decisa con sentenza del cui dispositivo era data lettura, riservata la motivazione in giorni sessanta.

Motivi della decisione

§1. La causa ha natura documentale. Le prove orali acquisite nulla aggiungono a quanto non sia già ricavabile dai documenti. Poiché ██████████ è decaduta dalla produzione documentale dal doc.11 in poi nel processo riunito numero 76/2017 RG, si deve sottolineare fin d'ora che l'ossatura fondamentale della decisione è basata sui documenti prodotti dagli stessi ricorrenti della controversia n. 76/2017, sicché costoro nulla possono lamentare in termini di violazione del diritto di difesa derivante dalla riunione. I documenti prodotti dai ricorrenti della causa più recente alcune volte citano documenti prodotti dalla resistente o dai ricorrenti delle cause riunite o li presuppongono (come ad esempio l'avvenuta



comunicazione dei progetti di riconversione al Ministero delle politiche agricole, l'approvazione ministeriale dei piani) di talché anche l'utilizzazione di tali documenti – comunque residuale ed effettuata per completezza più che per necessità motivazionale - non può dirsi sostanzialmente lesiva dei diritti di difesa.

§2. I ricorrenti sono stati licenziati nell'ottobre del 2014 da [REDACTED] [REDACTED] (d'ora in poi [REDACTED]) per cessazione dell'attività aziendale ad esito della procedura per la dichiarazione di mobilità prevista dall'art.4 della l. 23 luglio 1991 n.223. Essi erano tutti occupati, con diversi inquadramenti e mansioni, presso lo [REDACTED] dapprima alle dipendenze di [REDACTED] poi, a seguito di scissione, di [REDACTED] ed infine dipendenti di [REDACTED]. A seguito della riduzione attività e poi chiusura dello zuccherificio, hanno usufruito della Cassa Integrazione Guadagni, per lungo tempo, in attesa che si realizzassero i progetti di riconversione industriale loro promessi. Tali progetti non si sono realizzati. I lavoratori hanno quindi agito in giudizio, ritenendo che il loro datore di lavoro fosse obbligato dalle normative europee ed interne a mantenere la loro occupazione. Molti accordi sindacali, inoltre, e principalmente due accordi risalenti al 2011 e al 2013, stabilivano il loro diritto ad una piena rioccupazione nei nuovi stabilimenti. Il loro licenziamento costituiva, quindi, l'inadempimento di tali accordi, al quale doveva seguire un congruo risarcimento dei danni.

§2.1. I ricorrenti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] (avv. Alleva e Nappo) in particolare, sostengono che [REDACTED] ha chiuso volontariamente gli stabilimenti, ha incassato gli incentivi per almeno 60-70 milioni di euro, ma non ha ottemperato alle *clausole sociali* ossia alla salvaguardia dell'occupazione, obbligo previsto dalle fonti comunitarie e dalle fonti interne (l.81/2006): poiché nessun progetto di riconversione a livello nazionale è stato attuato, se ne deduce che le imprese saccarifere hanno in sostanza "ipocritamente" manifestato la loro disponibilità alle riconversioni ma ciò solo al fine di perdere tempo e terminare di incassare



gli indennizzi, collocando in cassa integrazione guadagni i dipendenti. [REDACTED] si era formalmente impegnata con contratti collettivi sottoscritti con le Organizzazioni sindacali a realizzare nuove attività produttive e a consegnare, tramite la realizzazione delle stesse, l'occupazione ai dipendenti: l'impegno è stato ribadito in più sedi e in particolare nell'accordo del 28 gennaio 2011, accordo sindacale dotato di efficacia normativa tipica dei contratti collettivi di cui all'art.2077 del codice civile. Da esso è scaturito un diritto alla stabilità dei dipendenti dello zuccherificio di [REDACTED] fino all'avvio delle attività dello stabilimento volto alla produzione di alimenti. Il licenziamento costituisce quindi un inadempimento a tale obbligo, fonte di risarcimento del danno. Né si può dire che abbia rilievo sull'inadempimento del datore di lavoro l'inadempimento del terzo perché ai sensi dell'art.1218 c.c. per essere esonerato da responsabilità il debitore deve provare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Inoltre è invocabile anche l'art.2043 c.c. *"in considerazione dell'aspettativa artificiosamente indotta nei lavoratori"*.

§ 2.2. I ricorrenti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] (avv. Borghetto e Picci) sostengono, similmente, che gli accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori sono stati violati conseguendone responsabilità contrattuale, anche sotto il profilo del mancato rispetto della dignità dei lavoratori ex art.2087 del codice civile. Poiché [REDACTED] si è impegnata con le associazioni sindacali firmatarie degli accordi, essa si è vincolata verso i lavoratori dipendenti ricorrenti, i quali, mediante l'adesione al sindacato, gli hanno conferito il potere di rappresentarli. Secondo i ricorrenti, [REDACTED] prima e [REDACTED] poi non si sono comportati secondo buona fede, in quanto non hanno prodotto sforzi sufficienti per ottenere il risultato, anche quando nell'ottobre 2013 tutte le concessioni e autorizzazioni amministrative erano state ottenute e non hanno scelto con attenzione i contraenti investitori. [REDACTED] e [REDACTED] hanno violato l'art.2087 c.c.



ossia l'obbligo di preservare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, quale obbligazione accessoria rispetto all'obbligazione principale nascente dal contratto di lavoro, in quanto i lavoratori hanno perso il posto di lavoro e la loro professionalità. Conformemente a quanto giudicato dal tribunale di Bologna nella sentenza n.118/2015 sussiste inoltre, a giudizio dei ricorrenti, la responsabilità extracontrattuale di [REDACTED] in quanto *"i ricorrenti sono venuti effettivamente a subire un danno ingiusto, intendendosi come tale un danno arrecato non iure inferto cioè in assenza di una causa giustificativa, che si risolve in un interesse rilevante per l'ordinamento, anche a prescindere dalla sua qualificazione formale in termini di diritto soggettivo, assoluto o relativo (Cass. 9512/2007)"*

§3. La convenuta nega che gli accordi del 2011 o del 2013 vincolassero [REDACTED] a mantenere una stabilità *sine die* del rapporto di lavoro, nega di essere tenuta al risarcimento del danno contrattuale od extracontrattuale e ritiene che, al più, possa configurarsi la fattispecie di cui all'art.1381 c.c. – promessa del fatto del terzo- e quindi il diritto dei ricorrenti ad equo indennizzo. Nelle memorie di costituzione [REDACTED] contesta innanzitutto le avverse ricostruzioni dei fatti allegando

- di avere posto in essere svariati tentativi, a partire dal 2006, volti alla riconversione degli impianti produttivi di [REDACTED] - come dimostravano il numero di riunioni, accordi preliminari, negoziazioni, ed in generale tutti gli sforzi relazionali posti in essere dalla Società con le autorità nazionali e locali, esclusivamente finalizzati alla realizzazione dei progetti di riconversione; fatti peraltro allegati e documentati dagli stessi ricorrenti.
- di essersi relazionata con potenziali partner commerciali e di avere gestito i relativi rapporti;
- di avere attivato e condotto gli *iter* burocratici ed amministrativi necessari per i progetti di riconversione;



- di avere mantenuto un costante atteggiamento di dialogo con tutte le parti sociali coinvolte, ed in particolare modo con le organizzazioni sindacali;
- di avere sostenuto costi del lavoro a partire dalla sua costituzione, avvenuta nel 2008, pari a 3.8 milioni di euro, nonostante la Società non abbia mai registrato alcun introito;
- di avere investito, in buona fede, tempo e risorse per più di 8 anni nella presentazione di due progetti di riconversione, il primo relativo alla realizzazione di una centrale ad olii vegetali per la produzione di energia con il partner ██████ progetto che si era arenato sia per le reazioni dei comitati locali “*anticentrale*” sia per l’incertezza normativa in merito all’erogazione dei fondi incentivanti destinati alle imprese di energie alternative da parte dello Stato Italiano; ed il secondo finalizzato alla realizzazione di un impianto industriale alimentare per la produzione di pasta, pane e pizza, che si era arenato per l’inadempimento, ritenuto colpevole da parte di ██████, dei suoi interlocutori commerciali, in unione con i tempi burocratici necessari ad ottenere le autorizzazioni previste (iter conclusosi nel maggio 2014).

Sottolineava la convenuta rilevando che ██████ aveva posto in essere “*tutte le attività necessarie per permettere una riconversione delle aree dell'ex zuccherificio di ██████ senza riuscire tuttavia nell'intento per ragioni indipendenti dalla propria volontà ed impegno profuso, ed anzi direttamente imputabili a comportamenti tenuti da terzi, ovvero sia ██████, ██████ e ██████*”.

In punto di diritto osservava la convenuta che la *ratio* dell'impegno di ██████ negli accordi del 28 gennaio 2011 e 19 novembre 2013 era quello di mantenere in forza le unità lavorative non appena gli impianti industriali fossero stati realizzati ed operativi, accompagnando quindi i lavoratori nel periodo intercorrente, non essendo possibile rintracciare in alcuno degli accordi siglati dalla Società una obbligazione di re-impiego incondizionata.



Pertanto, *l'impossibilità sopravvenuta* di realizzazione degli impianti per ragioni in nessun modo imputabili a ██████████ non poteva determinare alcuna conseguenza in termini di risarcimento del danno.

Inoltre la natura degli aiuti finanziari europei rappresentava esclusivamente un indennizzo per la perdita di valore economico dell'impresa, non sussistendo in capo ai percettori alcuna obbligazione di riconversione. Infondata ogni domanda risarcitoria ex art.2043 c.c., per difetto di allegazione sufficiente – in particolare nei ricorsi 208/2015 e 29/206 - e di prova di fatti, nessi causali e danni, ██████████ concludeva affermando che, al più, i ricorrenti avrebbero potuto ricevere un equo indennizzo ex art.1381 c.c. ossia per avere ██████████ promesso il fatto del terzo.

§ 4. A seguito dell'entrata in vigore di alcuni Regolamenti della Comunità europea (318, 319, 320 del 2006), volti *“a garantire la futura competitività”* dell'industria comunitaria dello zucchero attraverso un *“profondo processo di ristrutturazione in grado di ridurre drasticamente la capacità di produzione non redditizia esistente nella Comunità “ mediante “riduzione delle quote”¹ le imprese saccarifere che avessero volontariamente rinunciato in tutto o in parte alla produzione dello zucchero avrebbero ottenuto incentivi “sotto forma di congruo aiuto alla ristrutturazione, per indurre le imprese meno produttive ad abbandonare la produzione entro quota”².*

Rispetto alle condizioni occupazionali, in particolare, il regolamento 320/2006 annetteva al completo smantellamento degli impianti il ripristino di buone condizioni ambientali e *“l'agevolazione del reimpiego della manodopera”*.

Come si evince anche dal dato letterale (*“agevolazione al reimpiego”*) la funzione dell'aiuto comunitario *non era* quella di mantenere il livello occupazionale, bensì di indennizzare l'impresa a fronte della rinuncia della produzione di zucchero in quote che la Comunità europea le aveva già riconosciuto il diritto di produrre e per le quali la stessa Comunità si era

¹ Vedi primo Considerando del Regolamento Ce n.320/2006.

² Quinto Considerando del regolamento 320 2006



precedentemente obbligata al pagamento di una sovvenzione.

“Ne discende che l’aiuto comunitario a fronte della rinuncia alla quota costituisce la riparazione, ragionevolmente solo parziale, del danno economico sofferto dall’impresa rinunciante la quale, in ragione del sistema sovvenzionato, aveva effettuato investimenti di capitale...i quali non potevano più trovare remunerazione a causa del venire meno del sistema sovvenzionato per una decisione estranea alla comunità Europea cui quest’ultima aveva dovuto adeguarsi (Corte d’appello di Bologna, sopra citata).

Non si condivide, quindi l’assunto dei ricorrenti secondo il quale la normativa comunitaria obbligava le imprese a sacrificare alla riconversione nonché a mantenere i livelli occupazionali. E che, conseguentemente, avendo percepito gli incentivi, esse dovevano *ex lege* riconvertire gli impianti e rioccupare i lavoratori. La normativa comunitaria non collegava all’erogazione dell’incentivo all’impresa sacrificata un obbligo legale di reimpiego effettivo dei lavoratori in questa occupati all’epoca dello smantellamento, ma semplicemente un onere di *agevolarne* il reimpiego³.

§ 4.1. In questo quadro gli Stati membri avevano la facoltà di prescrivere alle imprese sacrificare di assumere *impegni ulteriori* rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria⁴. Il legislatore italiano, giustamente sensibile al problema occupazionale, istituiva un “Comitato interministeriale” per affrontare la crisi sacrificata e imponeva alle imprese sacrificare di presentare in termini brevi al Ministero delle Politiche agricole e forestali progetti di riconversione per ciascuno degli impianti industriali ove sarebbe cessata la produzione dello zucchero⁵. I progetti di riconversione dovevano essere “*anche*” finalizzati alla salvaguardia del livello occupazionale nel territorio oggetto di intervento.

³ Sul punto, molto più diffusamente, Corte d’appello di Bologna sentenza 975/2017 pagine 16 , 17 e 18. Ma anche Tribunale di Bologna sentenza 115/2015 più volte richiamata. La consulenza tecnica svolta presso il Tribunale di Bologna spiega dettagliatamente queste conclusioni e ne illustra gli aspetti più propriamente economico-finanziari.

⁴ Art.3 direttiva 320 2006

⁵ Art. 2 del D.L. 10/01/2006, n. 2 convertito in l. 11 marzo 2006 n.81 recante

Interventi urgenti per i settori dell’agricoltura, dell’agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d’impresa.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 gennaio 2006, n. 8.



- le linee generali dell'impianto energetico proposto. La società [REDACTED] [REDACTED] prevedeva l'occupazione nel nuovo impianto per la produzione di energia rinnovabile di almeno 30 persone da individuare prioritariamente tra i dipendenti dell'ex zuccherificio di [REDACTED].
- Seguivano gli incontri tra le parti per monitorare l'avanzamento del progetto. In data 4 dicembre 2009 i lavoratori esprimevano le loro preoccupazioni, lamentando un ritardo nella presentazione del progetto. All'incontro erano presenti la Regione, la Provincia, il Comune di Bondeno, [REDACTED] e i rappresentanti dei lavoratori. Il presidente di [REDACTED] informava che il progetto di riconversione era stato presentato allo sportello Unico della provincia di Ferrara il 25 novembre 2009 e precisamente un'Autorizzazione Unica per l'impianto di produzione energetica e uno di *screening* per la realizzazione della linea elettrica, rappresentando che il ritardo nella presentazione del progetto era dovuto a difficoltà tecniche (es. approfondimenti e verifiche con Terna per l'elettrodotto ecc). In questa sede l'assessore regionale all'agricoltura richiamava al rispetto degli impegni presi *“illustra la recente determinazione del Comitato Interministeriale di cui alla legge 81/2006 che ha dichiarato di interesse nazionale la riconversione agroenergetica degli ex zuccherifici, ed ha paventato la nomina di Commissari ad acta (che notoriamente si hanno per sostituire la Pubblica Amministrazione inadempiente o inottemperante n.d.r.) nei casi che lo richiedessero per il superamento di ostacoli che venissero frapposti alla loro realizzazione”*. (doc.20 allegato al ricorso 76/2017).

§ 4.3. Le allegazioni di [REDACTED] secondo le quali il piano di riconversione dello zuccherificio in impianto di produzione di energia è andato a monte per le opposizioni di comitati locali cittadini all'insediamento di una “centrale” e per l'incertezza sull'eventuale erogazione di incentivi sulla produzione di energia



verde da parte dello Stato italiano, trova conferma nel verbale di accordo fatto a Roma il 18 dicembre 2012 (doc. 30 bis rg 76/2017) intercorso tra [REDACTED] e [REDACTED], assistite da Union zucchero e le Organizzazioni Nazionale e Regionali CGIL CISL UIL nonché alle rappresentanze sindacali territoriali e aziendali in rappresentanza di tutti i lavoratori delle citate società. Nelle premesse dell'accordo, riprendendo il testo di precedenti accordi a titolo di narrazione, si dà atto delle difficoltà al completamento dei progetti dovuto ad "l'atteggiamento strumentalmente ostativo di molti Enti Locali" e all'azione dell'Esecutivo che ha continuamente modificato il quadro regolamentare del sistema di incentivi per la produzione di energia da finti rinnovabili di origine agricola⁶.

§ 4.4. In data **28 gennaio 2011** interveniva un **nuovo accordo** tra la Regione Emilia Romagna, la Provincia di Ferrara, il Comune di Bondeno, [REDACTED] e rappresentanze sindacali Flai Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil (doc.27 allegato al ricorso 76/2017). L'accordo è intitolato "accordo per la *riconversione produttiva* dello stabilimento saccarifero di [REDACTED]" ed ha ad oggetto (art.2) "un progetto condiviso finalizzato alla riconversione dello stabilimento saccarifero" e si sostanzia (art.3) "nella promozione e sviluppo del progetto di riconversione dell'ex zuccherificio". [REDACTED] interviene in quanto "a seguito di scissione parziale e non proporzionale di [REDACTED], con efficacia dal 1° agosto 2008, l'ex stabilimento di [REDACTED] è stato assegnato alla società [REDACTED] che è subentrata a [REDACTED] negli impegni relativi alla riconversione dell'ex zuccherificio previsti dalla l. 81/2006 e dal relativo accordi di riconversione sottoscritto il 24 luglio 2007". Dalle premesse dell'accordo, importanti perché ricostruiscono i passaggi attraverso i quali i soggetti istituzionali e i soggetti privati hanno operato al fine di riqualificare l'ex zuccherificio anche al fine di mantenere o e e sviluppare

⁶ Finbieticola ha comunque prodotto stralci di articoli giornalistici al riguardo.



l'occupazione, si comprende che [REDACTED] ha valutato l'impraticabilità del progetto di cui all'accordo del 24 luglio 2007 "in relazione all'evoluzione degli scenari e delle situazioni socio-economico-ambientali circa la concreta fattibilità" e la volontà di sostituirlo con un altro per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di generi alimentari (pasta fresca, pane, pizza) già illustrato il 17 gennaio 2011 in una precedente riunione. Nello stesso atto (accordo del 2011) si dà conto che [REDACTED] e la società svizzera [REDACTED] avevano sottoscritto un contratto preliminare di compravendita dell'area dell'ex zuccherificio in data 7 dicembre 2010, sottoposto a condizioni sospensive e risolutive tra cui "l'ottenimento da parte del richiedente delle necessarie autorizzazioni per la realizzazione dello stabilimento entro il 31 agosto 2011". In tale contratto era stabilito che *Parte acquirente* ([REDACTED] o persona da nominare) *avrebbe realizzato il progetto di riconversione sul lotto A dell'area*. E, soprattutto, che [REDACTED] (o altra società da nominare) si era impegnata ad assumere tutto il personale dipendente di [REDACTED]

Il progetto di riconversione prevedeva non solo la realizzazione sul lotto A di un impianto di produzione di generi alimentari (art.3 .1), ma anche la riconversione della rimanente parte dello zuccherificio mediante l'insediamento nel lotto B di attività industriali artigianali e nel lotto C di insediamenti residenziali, commerciali e alberghieri (art.3.2). Nell'accordo del 2011 erano previsti un "cronoprogramma di realizzazione" ed impegni per tutte le parti firmatarie (art. 4: Impegni dei firmatari dell'accordo"). In particolare il Comune e la Provincia si impegnavano ad aggiornare i propri piani urbanistici. Fondamentali per la presente causa gli obblighi assunti da [REDACTED] con le controparti. "[REDACTED] si impegna, ottenute le autorizzazioni necessarie, a perfezionare il trasferimento della proprietà dell'area di cui al lotto A, affinché l'impianto produttivo di cui all'art.3 punto 1 (l'impianto industriale per la produzione di generi alimentari n.d.r.) sia realizzato dalla



Parte Acquirente, nuovo proprietario dell'area suddetta. [REDACTED] si impegna, in conformità con gli impegni occupazionali assunti ed in premessa richiamati, per le unità lavorative attualmente in forza a rimanere il datore di lavoro ed il soggetto giuridico di riferimento fino all'avvio dell'attività produttiva dell'impianto industriale da realizzare sul lotto A. Contestualmente al concreto avvio dell'attività produttiva, gli impegni occupazionali assunti dalla società si intenderanno assolti con la ricollocazione del personale, tramite assunzione a tempo indeterminato alle medesime condizioni contrattuali, nella nuova attività produttiva. [REDACTED] precisa che la "parte Acquirente" si è obbligata ad assumere il personale dipendente di [REDACTED] alle medesime condizioni contrattuali attualmente vigenti. [REDACTED] si impegna, in riferimento al lotto C, ad ottemperare, a propria cura e spese, a quanto richiesto con la Determina dirigenziale provinciale 96615/2010 del 26 ottobre 2010 richiamata in premessa al fine di permettere la destinazione ad uso residenziale dell'area lotto C".

§ 4.5. All'accordo era legato un cronoprogramma che prevedeva, tra l'altro, il completamento dello stabilimento di produzione di generi alimentari entro il secondo trimestre 2013. Numerose le autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione del progetto (allegato 2 bis).

I contratti preliminari cui i ricorrenti fanno riferimento nei ricorsi (e la convenuta nelle memorie) sono effettivamente esistenti, sono autenticati da notaio e sono stati prodotti da [REDACTED] sub doc.19 rg 208/2015 (contratto preliminare registrato fra [REDACTED] ed [REDACTED]) sub doc.20 rg 208/2015 (integrazione di contratto preliminare). A detti contratti si è fatto riferimento negli accordi sindacali e sono stati indicati anche al Ministero dell'agricoltura. A tali documenti va aggiunta la comunicazione al Ministero delle Politiche agricole di Roma da Parte di [REDACTED] ed [REDACTED] del nuovo piano di riconversione (doc.21 [REDACTED] rg. 208/2015).



In questo documento i mittenti segnalano che *“rispetto al piano originario che prevedeva la realizzazione di una centrale elettrica da 24 MW ed alimentata ad olii vegetali, il nuovo progetto di riconversione prevede, in particolare, la realizzazione in una porzione dell’area dell’ex zuccherificio di un impianto industriale di produzione di generi alimentari (pasta fresca, piatti pronti, pizze ecc.) nel tentativo di superare la particolare situazione di difficoltà nel focalizzare una collocazione condivisa della centrale, proponendo un percorso alternativo. Il nuovo accordo per la riconversione è stato oggetto di invio formale a codesto Ministero. A tal proposito si evidenzia che in data 7 dicembre 2010 [REDACTED] ha stipulato un contratto preliminare di vendita dell’area frazionata in tre lotti soggetta a condizioni risolutive, qualora nelle diverse date indicate nel contratto non si verificano gli eventi previsti, in termini di rilascio autorizzazioni edilizie in relazione alle diverse iniziative (fabbrica per la produzione di prodotti alimentari pasta o pane, fabbrica di produzioni metalmeccaniche ed insediamenti residenziali, commerciali ed artigianali) da realizzarsi nei lotti in cessione dell’area stessa, ad [REDACTED] per sé o per altra società da nominare da parte dell’acquirente (PARTE Acquirente). Il preliminare è stato redatto in forma pubblica – con scrittura privata autenticata- dopo la sottoscrizione dell’accordo di riconversione in data 23 febbraio 2011. Sotto il profilo della forza lavoro la Parte Acquirente si è obbligata ad assumere tutto il personale dipendente di [REDACTED] (art.12) alle medesime condizioni attualmente vigenti e a rispettare tutti gli oneri derivanti dal progetto di riconversione ex l. 81/2006. Il personale resterà in carico a [REDACTED] fino all’avvio dell’attività produttiva del nuovo impianto, fatto salvo l’impiego anticipato nelle forme e modalità previste dalla legge. Si precisa che al 31 maggio 2011 il personale in carico a [REDACTED] era pari a 16 unità lavorative a fronte delle 92 presenti al momento della chiusura dell’attività produttiva presso l’ex zuccherificio. Le uscite di personale sono state pertanto 76. Il Piano sociale è stato gestito*



attraverso il ricorso a tutti gli ammortizzatori sociali disponibili, nonché conformemente agli accordi sindacali di incentivazione all'esodo, senza che ciò abbia determinato l'avvio di alcun contenzioso nei confronti di [REDACTED]. Con particolare riferimento al luogo sul quale è prevista la costruzione dello stabilimento alimentare, in data 26 maggio 2011 è stato presentato all'ufficio tecnico del Comune di Bondeno il Piano Particolareggiato relativo all'area dell'ex zuccherificio. A tal proposito, conformemente alle linee guida del piano di ristrutturazione nazionale l. 81/2006 si allega un nuovo progetto di riconversione, in sostituzione di quello presentato precedentemente, precisando che tutta la documentazione di dettaglio (specie con riferimento al piano particolareggiato presentato) reso la sede di [REDACTED]" (doc.21 [REDACTED] rg 208/2015) a firma di [REDACTED] e degli amministratori di [REDACTED], data 15 giugno 2011).

§5. Orbene, secondo le indicazioni date da tutte le parti in causa nessuno dei soggetti interessati al progetto di acquisto dell'area procedette all'acquisto della medesima ed alla realizzazione del progetto. In successione [REDACTED] cui seguì [REDACTED] – verso la quale fu presentata istanza di fallimento da terzi poi [REDACTED], poi [REDACTED] e.: tutte rifiutarono di adempiere agli accordi assunti. Uscita di scena [REDACTED], in data **19 novembre 2013** venne stipulato un nuovo accordo tra [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e le Rappresentanze Sindacali aziendali e Territoriali (doc.32 allegato al ricorso 76/20017). Richiamati i precedenti accordi, si proponeva un'assunzione a tempo determinato dei lavoratori [REDACTED] al fine di impiegarli nelle imprese che avrebbero eseguito i lavori nel lotto A. Si ribadiva poi l'obbligo di [REDACTED] di comunicare ai dipendenti la proposta di cessione del contratto a tempo indeterminato in essere alle medesime condizioni contrattuali, al soggetto che avrebbe gestito in futuro lo



stabilimento di produzione alimentare (o a [REDACTED] a [REDACTED]) dalla “data di avvio dell’attività produttiva del nuovo stabilimento” o in ogni caso dal 1° aprile 2016 qualora tale giorno fosse antecedente alla data di avvio dell’attività produttiva del nuovo stabilimento.

Successivamente in data **17 marzo 2014** veniva convocato in Regione un incontro in quanto il progetto di riconversione si era arenato. All’incontro erano presenti l’Amministratore delegato di [REDACTED], l’assessore regionale Rabboni, il Comune e la Provincia di Ferrara, Sipro e le rappresentanze sindacali. Il verbale riassume le posizioni delle parti (doc.34 allegato al ricorso 76/2017). In tale verbale, prodotto da tutti i ricorrenti (doc. 17 Avv. Alleva, doc. 34 Avv. Picci) [REDACTED] spiega i motivi per i quali non si è addivenuti alla conclusione dei progetti. Sono gli stessi motivi adottati nelle memorie di costituzione, tempestive e tardive, della convenuta.

In sostanza gli interlocutori che avrebbero dovuto attuare gli impegni assunti anche con contratti preliminari in forma pubblica, non hanno adempiuto ai loro impegni, per vari motivi, tra cui il mancato rilascio tempestivo – nei termini concordati con la controparte- delle autorizzazioni amministrative necessarie nonché lentezze burocratiche varie, ma anche per motivi pretestuosi, tanto che [REDACTED] ha agito in giudizio nei loro confronti. La convenuta arricchisce con ulteriori documenti le sue argomentazioni (ad esempio produce i contratti preliminari di compravendita immobiliare anche con [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] (doc.28) le diffide inviate per mezzo dei propri avvocati alle predette società in data 8 gennaio 2014 contestando la risoluzione del contratto invocato dalle controparti (doc.32) nonché l’atto di citazione della causa civile intentata contro la [REDACTED] per inadempimento agli accordi (41° e 41B) l’azione giudiziaria svolta contro [REDACTED] per ottenere la restituzione di una palazzina data in comodato gratuito al fine di per consentire ad [REDACTED] di porre in essere tutte le attività prodromiche al rilascio delle autorizzazioni amministrative (doc.40)



§6. Fondamentali per la presente causa gli obblighi assunti da [REDACTED] nei confronti dei lavoratori, attraverso le rappresentanze sindacali, nell'accordo del 2011: "*[REDACTED] si impegna, ottenute le autorizzazioni necessarie, a perfezionare il trasferimento della proprietà dell'area di cui al lotto A, affinché l'impianto produttivo di cui all'art.3 punto 1 (l'impianto industriale per la produzione di generi alimentari n.d.r.) sia realizzato dalla Parte Acquirente, nuovo proprietario dell'area suddetta. [REDACTED] si impegna, in conformità con gli impegni occupazionali assunti ed in premessa richiamati, per le unità lavorative attualmente in forza a rimanere il datore di lavoro ed il soggetto giuridico di riferimento fino all'avvio dell'attività produttiva dell'impianto industriale da realizzare sul lotto A. Contestualmente al concreto avvio dell'attività produttiva, gli impegni occupazionali assunti dalla società si intenderanno assolti con la ricollocazione del personale, tramite assunzione a tempo indeterminato alle medesime condizioni contrattuali, nella nuova attività produttiva. [REDACTED] precisa che la "Parte Acquirente" si è obbligata ad assumere il personale dipendente di [REDACTED] alle medesime condizioni contrattuali attualmente vigenti.* Come già detto sopra, nell'accordo del 2013 i predetti obblighi (quelli del 2011) vengono ribaditi (punto g) e richiamati in qualità di premessa come parte integrante dell'accordo; quanto all'obbligo di [REDACTED] di ricollocazione del personale esso ha un inizio di adempimento con la contestuale promessa di assunzione temporanea da parte di un terzo (la [REDACTED]) durante la realizzazione del nuovo stabilimento e a tempo indeterminato all'inizio delle attività. [REDACTED] si obbliga quindi innanzitutto a vendere al terzo l'area sulla quale insediare lo stabilimento; si obbliga a "rimanere il datore di lavoro e il soggetto giuridico di riferimento fino all'avvio dell'attività produttiva" ossia a non licenziare i dipendenti ("rimanere datore di lavoro") e non effettuare le trasformazioni societarie che avrebbero comportato il mutamento sostanziale dell'interlocutore



del progetto (rimanere il “*soggetto giuridico di riferimento*”) fino all’avvio della nuova attività produttiva. Tale obbligo non è isolato, a sé stante, bensì finalizzato e strumentale alla ricollocazione dei lavoratori presso la nuova attività produttiva: infatti “*gli impegni occupazionali assunti dalla società si intenderanno assolti con la ricollocazione del personale*”.

In sostanza [REDACTED] si è impegnata a far assumere i propri dipendenti in cassa integrazione da un terzo. Tale obbligo è configurabile come promessa del fatto del terzo (art.1381 c.c.) e precisamente promessa dell’obbligazione del terzo di stipulare con i dipendenti di [REDACTED] un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle medesime condizioni contrattuali. La Corte di Cassazione ha precisato che “*la promessa del fatto del terzo (è) una figura di carattere generale, essa può trovare applicazione anche con riguardo a contratti o a singole clausole contrattuali diretti a salvaguardare l’occupazione dei lavoratori in caso di ristrutturazioni aziendali o in situazioni consimili (Cass. 21 giugno 1991 n. 6894, Cass. 19 dicembre 2003, n. 19472, entrambe relative a fattispecie riguardanti impegni di datori di lavoro a far assumere propri dipendenti da-altre-società)*” (sentenza n. 17168 del 14 giugno 2012). L’accordo presuppone un ruolo attivo di [REDACTED] sotto tanti profili, tutti finalizzati alla riconversione dell’area in un percorso che era assistito, per i dipendenti, dalla Cassa integrazione guadagni, la quale presupponeva vi fosse un “datore di lavoro” che avrebbe poi traghettato i propri dipendenti verso una nuova azienda che si sarebbe insediata in luogo dello zuccherificio e che li avrebbe assunti (“*gli impegni occupazionali...si intenderanno assolti con la ricollocazione del personale tramite assunzione a tempo indeterminato...nella nuova attività produttiva*”).

§ 6.1. [REDACTED] non ha adempiuto all’accordo perché i lavoratori non sono stati ricollocati presso terzi, ma sono stati licenziati. Occorre quindi verificare innanzitutto se il promittente si è adoperato affinché il terzo tenesse il comportamento promesso. Va ricordato, al riguardo, riportando le parole della Corte di Cassazione nella sentenza n. 17168 del 14 giugno 2012 che “*con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di facere,*



consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di fare non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento.... qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di fare e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di "dare", in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo (vedi, per tutte: Cass. 16 settembre 2011, n. 18956; Cass. 15 luglio 2004, n. 13105; Cass. 20 dicembre 1995, n. 12973).

Si ritiene che la società convenuta abbia fatto quanto era nella sua possibilità affinché il terzo tenesse il comportamento promesso. Innanzitutto nei contratti preliminari stipulati tra la convenuta e i terzi (contratto 7 dicembre 2010 con ██████████ ad esempio) ██████████ impegnava formalmente i terzi alla riassunzione dei lavoratori.

La società tanto si era adoperata perché il terzo adempisse ai suoi obblighi che ha sottoscritto apposite clausole in base alle quali i terzi, interessati all'acquisto dell'area ed alla realizzazione di stabilimenti, si impegnavano ad assumere i dipendenti di ██████████. Ma soprattutto ██████████ contemporaneamente agiva per la realizzazione della riconversione. Sono comprovate documentalmente le relazioni che la convenuta ha intrattenuto costantemente con i soggetti istituzionali e partner commerciali, l'attivazione e gestione di *iter* burocratici ed amministrativi necessari per i progetti di riconversione (dalla cassa integrazione, alla bonifica del sito, alle richieste di autorizzazioni amministrative, la realizzazione dei progetti) nonché il dialogo con tutti i soggetti coinvolti (quali il Ministero dell'agricoltura, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara, il Comune di Ferrara, l'Università di Ferrara, la Camera di Commercio) ed in particolar modo i sindacati dei lavoratori con i quali venivano conclusi svariati accordi. A fronte di ciò non esistono elementi per assumere che questa attività sia stata *fasulla*, ossia intrapresa solo per poter



ritirare gli incentivi comunitari, peraltro slegati da obblighi di positive riconversioni⁷. E che la convenuta non abbia agito per perdere tempo è avvalorato dalle spese sostenute per un importo di 3,8 milioni di euro per oneri sociali (fatto non specificamente contestato dai ricorrenti ed indicato in tutte le memorie difensive) nonché per gli onorari dei tecnici incaricati di redigere i progetti, le richieste amministrative urbanistiche, i carotaggi-scavi svolti in sostituzione di [REDACTED] e [REDACTED] in quanto richiesti dalla Sovrintendenza dei beni culturali nell'ottobre 2013. In sintesi il progetto non si è realizzato perché nessun soggetto imprenditoriale terzo ha portato a termine il progetto di realizzazione della fabbrica, nonostante [REDACTED] abbia fatto il possibile, come dimostrato da tutti i documenti prodotti soprattutto dai ricorrenti.

Ciononostante i terzi si sono rifiutati di obbligarsi. E' quindi dovuto ai promissari l'indennizzo ai sensi dell'art.1381 c.c.

§6.2. Non si concorda con quanto sostenuto dall'Avv. Alleva nelle note conclusive. Egli sostiene che il "metodo" di [REDACTED] "era quello di presentare un piano di riconversione, stipulare un accordo prevedente la garanzia di una certa soglia occupazionale onde ottenere le rate dell'indennizzo comunitario e, poi, comportarsi subito al contrario e aprire procedure di licenziamento collettivo dei lavoratori che in teoria aveva appena garantito con l'accordo"... [REDACTED] si è ben guardata dal chiedere la CIG per riconversione produttiva, richiedendo invece CIGS per crisi e in deroga e infine per cessazione di attività aziendale ben sapendo che la CIG per riconversione comporta serissime conseguenze sul piano civile (ossia la revoca della CIGs) e penale se poi il piano di riconversione non è realizzato nei tempi previsti".

Non si concorda con quanto sostenuto.

[REDACTED] non era obbligata a riconvertire il sito in prima persona.

Nessuna norma obbligava [REDACTED] ad esercitare sul sito un'attività imprenditoriale in luogo di quella saccarifera. Questo punto è pacifico.

⁷ Peraltro che gli incentivi comunitari non fossero legati a positive riconversioni si deduce anche *a contrariis* dal fatto che gli stessi sono stati erogati e non sono stati revocati nonostante alcuna riconversione sia stata attuata.



Ne è conferma la direttiva del Comitato interministeriale del 31 gennaio 2007 relativa al primo piano di riconversione, citata nella memoria conclusiva Avv. Alleva, secondo la quale “in caso dovesse venir meno la fattibilità economica dell’investimento su uno specifico sito l’impresa dovrà presentare istanza per la formulazione di un progetto alternativo anche in settori diversi e con il coinvolgimento di altri partner di progetto”.

Orbene la Cassa integrazione è stata concessa in base a specifici accordi sindacali e relativi “accordi governativi” ove la natura del beneficio integrativo teneva conto del fatto che ██████████ – datore di lavoro- non realizzava in prima persona la riconversione. In ogni caso, negli accordi, tra cui si prende ad esempio quello del 18 dicembre 2012 (doc.11 ricorrenti rg. 208/2015 e 30 bis rg 76/2017) la cassa integrazione viene giustificata dalla volontà di coltivare i progetti di riconversione ossia di avviare nell’area nuove attività produttive.

Sostenere che la prova della malafede di ██████████ risiede nell’aver chiesto la Cassa integrazione per i propri dipendenti appare contrastante con il fatto che tale attività è frutto di plurimi accordi con i lavoratori e le loro rappresentanze, a diversi livelli, nonché con l’attività di controllo effettuata all’uopo dagli enti preposti ad autorizzare la CIG.

Inoltre non risulta dalle carte prodotte o dall’escussione testimoniale che, a parte i ricorrenti, ██████████ abbia provveduto al licenziamento dei suoi dipendenti nel periodo successivo alla chiusura degli stabilimenti, essendo la riduzione del personale ottenuta con incentivi all’esodo, finanziati anche da ██████████.

Il difensore Alleva fa inoltre riferimento alla testimonianza di Alan Fabbri, sindaco di Bondeno, per ricavarne che i terzi non si sono impegnati nonostante le autorizzazioni amministrative fossero pronte a fine 2013. ██████████ sostiene che la completezza si è ottenuta a maggio 2014 e, non smentita, che l’Osservazione al Piano Strutturale Comunale era stata presentata il **10 dicembre 2010**, tre giorni dopo il preliminare di vendita con ██████████. Tuttavia la circostanza non è rilevante, se non per affermare che il terzo si è



rifiutato di adempiere. Se il terzo si sia rifiutato a buon diritto o meno è un dato che verrà stabilito nelle cause intentate⁸. Le argomentazioni difensive suddette non sono idonee a smentire il fatto che la convenuta abbia fatto quanto nelle sue possibilità affinché i *partners* realizzassero gli stabilimenti industriali progettati. Non appaiono pertinenti le osservazioni svolte dai ricorrenti in merito alla (presunta) non oculata “scelta dei contraenti” da parte di ██████████, per farne discendere una responsabilità ex art.1228 del codice civile. ██████████ non si è “avvalsa dell’opera di terzi nell’adempimento dell’obbligazione” non rivestendo i *partners* il ruolo di ausiliari. Infatti “*alla stregua dell’art. 1228, cod. civ., possono considerarsi ausiliari del debitore soltanto coloro che agiscono su suo incarico e il cui operato sia assoggettato ai suoi poteri di direzione e controllo, a prescindere dalla natura giuridica del rapporto intercorrente tra di essi e il debitore medesimo, ovvero quando sussista un collegamento tra l’attività del preteso ausiliario e l’organizzazione aziendale del debitore della prestazione...*” (Sez. 3, Sentenza n. 25251 del 29/11/2011, Rv. 620558 - 01).

I ricorrenti difesi dall’Avv. Alleva sostengono anche che il licenziamento sia illegittimo, si reputa sotto il profilo della sua giustificazione. Orbene sussiste il giustificato motivo obiettivo di licenziamento dato dalla chiusura dello stabilimento presso il quale il lavoratore era addetto. Per quanto concerne infine le domande di risarcimento del danno ex art.2043 c.c. non può che considerarsi come i ricorsi dei ricorrenti Avv. Alleva non descrivano sufficientemente la loro domanda, come esattamente osservato dalla convenuta.

Nel merito, e riguardo ad analoga domanda effettuata dai ricorrenti avv. Borghetto e Picci, ci si riporta a quanto scritto dalla Corte d’appello di Bologna nella sentenza citata che ha riformato la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto, sebbene nel caso di un diverso zuccherificio, il risarcimento del

⁸ Un dato che si rileva è che il primo termine di ottenimento delle autorizzazioni che il terzo aveva stabilito come condizione per la realizzazione della fabbrica era di molto anteriore a quello che si è poi realizzato (agosto 2011).



danno extracontrattuale ed in ogni caso si rileva che non è stato provato il *fatto doloso o colposo* di [REDACTED] che abbia cagionato un *danno ingiusto*.

Anche il riferimento all'art.2087 c.c. appare fuori luogo, in quanto l'obbligo di sicurezza e protezione in esso contenuto presuppone la costanza dell'attività lavorativa. In ogni caso gli obblighi di [REDACTED] si configurano come promessa del fatto del terzo ove appare dimostrato che il promittente abbia fatto il possibile affinché il terzo realizzasse il fatto promesso.

§ 6.3. Per ciò che concerne la possibilità per il giudice di qualificare le domande proposte ai sensi dell'art.1381 c.c. si veda esplicitamente Cassazione, Sezione lavoro, 14 giugno 2012 n.17168 (Aeroporti di Roma § 9.6). In ogni caso nelle proprie conclusioni la convenuta chiede la propria *condanna* alla corresponsione dell'indennizzo, qualora il giudice ritenesse fondate le pretese dei ricorrenti, negate in radice in via principale.

Per ciò che concerne il calcolo, si fa riferimento a quanto esposto dalla convenuta nelle sue memorie, avuto riguardo alle proposte delle parti in sede di conciliazione sindacale come risulta dal mancato accordo del 2 ottobre 2014 (doc.58 ricorrenti Rg 76/2017). Si fissa quindi equitativamente per ciascun ricorrente la somma di euro 30.000 (trentamila) a titolo di indennizzo, eccetto che per i ricorrenti [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] per i quali la cessazione del rapporto di lavoro è avvenuto in una età per la quale non è individuabile a breve il diritto a pensione e contemporaneamente difficile il ricollocamento lavorativo. Per i suddetti si fissa in euro 35.000 l'indennizzo da corrispondere da parte del promittente [REDACTED]

§7. Per ciò che concerne le spese di lite si ritiene di compensarle nella misura di tre quarti, in relazione alla parziale soccombenza dei ricorrenti e della novità e delicatezza delle questioni trattate. [REDACTED] dovrà corrispondere ai ricorrenti un quarto delle spese di lite calcolate come di seguito: Ricorrenti avv. Borghetto



e Picci; parametro cause di lavoro senza istruttoria; euro 6000 per onorari oltre il 20 per cento (euro 1200) per ogni ricorrente oltre al primo totale euro 13.200, oltre a rimborso spese forfettario. Ricorrenti Avv. Alleva e Nappo; parametro causa di lavoro con prove; euro 8000 per onorari più il 20 per cento per ogni ricorrente oltre al primo uguale euro 9600, oltre a rimborso spese forfettario. Deve infine rilevarsi, per gli effetti di cui al comma 1 dell'art. 91 c.cp.c. che solo i ricorrenti [REDACTED] e [REDACTED] in prima udienza⁹, hanno ricevuto la proposta transattiva da parte di [REDACTED] del pagamento di euro 30.000. Non si ritiene ingiustificato il rifiuto dei ricorrenti di rifiutare detta proposta sulla base della seguente motivazione *L'avv. Piergiovanni Alleva, sulla proposta conciliativa avanzata dalla controparte, fa presente che in analoghe controversie proposte contro altra società (segnatamente la [REDACTED]) la conciliazione è stata raggiunta per la somma di 125.000,00 euro a favore del lavoratore, oltre concorso alle spese legali, sulla scorta di decisioni emesse dalla sezione lavoro del Tribunale di Bologna sentenza n.° 118/2015, giudice estensore dr. Giovanni Benassi. La sentenza del giudice bolognese, infatti, non era ancora stata travolta dalla Corte d'appello ed era compiutamente e diffusamente motivata.*

p.q.m.

in parziale accoglimento dei ricorsi riuniti

accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti all'indennizzo ex art.1381 del codice civile da parte di [REDACTED] e per l'effetto condanna [REDACTED] a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] (e per lui agli eredi [REDACTED] e [REDACTED]) la somma di euro 30.000 (trentamila) e a [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] per ciascuno la somma di euro 35.000 (trentacinquemila), oltre interessi e rivalutazione dal dì del licenziamento al saldo effettivo.

Rigetta nel resto le domande dei ricorrenti.

⁹ Per gli altri ricorrenti non risulta dai verbali che il tentativo di conciliazione sia stato esperimento.



Compensa nella misura di tre quarti le spese di lite. Condanna [REDACTED]
[REDACTED] a corrispondere ai ricorrenti un quarto delle spese di lite che
liquida per l'intero

- in euro 13.200 per compensi, oltre rimborso forfettario spese e rimborso
contributo unificato (qualora corrisposto) per i patrocinati degli avvocati Paolo
Picci e Stefania Borghetto

- in euro 9600 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e rimborso
contributo unificato (qualora corrisposto) per i patrocinati dell'Avvocato Alleva
Piergiovanni e Milena Nappo

Oltre IVA e CPA.

Indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Ferrara, 17 maggio 2018

IL GIUDICE

Monica Bighetti

